

# Polizza di assicurazione della Responsabilità Civile Professionale

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni  
(DIP aggiuntivo Danni)

Allianz Global Corporate & Specialty SE



Allianz RC Professionale Avvocati

Edizione del 18.12.2018  
(ultima edizione disponibile)

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Allianz Global Corporate & Specialty SE – Rappresentanza Generale per l'Italia, Piazza Tre Torri n. 3, 20145 Milano; Tel. +39 02 7216 1;  
Sito internet: <https://www.agcs.allianz.com/it/global-offices/italia/>; E-mail: [direzione.agcs@allianz.it](mailto:direzione.agcs@allianz.it); Pec: [agcs@pec.allianz.it](mailto:agcs@pec.allianz.it)

L'impresa è una società del **Gruppo Allianz SE**, costituita all'estero (Repubblica Federale di Germania) nella forma giuridica di società per azioni (n. registro presso il tribunale di Monaco di Baviera HRB 208312)

Sede legale: Koeniginstrasse 28, 80802 Monaco di Baviera – Germania  
Sede della Rappresentanza Generale per l'Italia: Piazza Tre Torri n. 3, 20145 Milano

L'impresa è autorizzata all'esercizio dell'assicurazione diversa dall'assicurazione sulla vita dalla Autorità di vigilanza della Repubblica Federale di Germania (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht - Bafin) e **opera in Italia in regime di stabilimento** – iscrizione all'apposito Elenco I dell'Albo delle Imprese Assicurative tenuto da IVASS n. I.00075 del 17 luglio 2008.

L'ammontare del patrimonio netto dell'impresa risultante dall'ultimo bilancio d'esercizio disponibile alla data di redazione del presente documento sopra indicata, è di Euro 1.144 milioni, di cui Capitale sociale per Euro 36,7 milioni e Riserve patrimoniali per Euro 1.107,5 milioni.

Per ulteriori informazioni patrimoniali sull'impresa, quali il requisito patrimoniale di solvibilità, il requisito patrimoniale minimo, i fondi propri ammissibili alla loro copertura e il valore dell'indice di solvibilità (*solvency ratio*), si rinvia all'ultima Relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria (SFCR), disponibile sul sito internet <https://www.agcs.allianz.com/about-us/financials/>

Al contratto si applica la legge italiana.




## Che cosa è assicurato?


Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni


### OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTO


<b>Cyber</b>	Questa estensione copre le richieste di risarcimento rivolte alla società assicurata attribuibili a qualsiasi atto o evento dannoso relativo a dati o sistemi informatici, causato durante l'esecuzione di un servizio professionale. La valutazione del rischio verrà effettuata da Allianz in seguito alla compilazione da parte della contraente della sezione "Gestione della Sicurezza Informatica" presente nel questionario. Allianz in seguito ad accurata analisi dell'informazione e i dati forniti, valuterà in base alle caratteristiche del rischio la possibilità di estendere o meno tale copertura.
<b>Sindaco</b>	A parziale deroga dell'esclusione responsabilità civile degli amministratori, questa estensione copre le richieste di risarcimento connesse ad errori o omissioni commessi da un assicurato in qualità di sindaco, revisore dei conti in enti pubblici, nell'esecuzione di un servizio professionale in società di capitali non quotate. Si precisa che la polizza opera solo per la quota di responsabilità dell'assicurato, con esclusione di qualsiasi responsabilità di natura solidale, in qualità di sindaco, revisore dei conti in enti pubblici,


	<p>amministratore senza poteri esecutivi, o membro dell'organismo di vigilanza .</p> <p>Si precisa inoltre che l'assicuratore non pagherà per qualsiasi richiesta di risarcimento relative a posizioni di sindaco in aziende che siano in stato di insolvenza, liquidazione o altra procedura concorsuale disciplinata dalla legge italiana prima della sottoscrizione della presente polizza, società quotate, istituzioni finanziarie e società sportive.</p>
<b>DPO</b>	Questa estensione copre le richieste di risarcimento connesse ad errori o omissioni commessi da un assicurato nell'esecuzione di un servizio professionale, in qualità di responsabile della protezione dei dati (data protection officer).
<b>Periodo di ultrattività o postuma</b>	Questa estensione è una garanzia di postuma con la quale Allianz si impegna ad accettare le richieste di risarcimento pervenute dopo la scadenza della polizza stessa, a patto che il reclamo faccia riferimento ad un evento assicurato avvenuto durante il periodo di vigenza della polizza stessa e successivo alla data di retroattività. E' possibile attivare tale garanzia attraverso il pagamento di un premio addizionale pari ad una percentuale prestabilita a livello contrattuale dell'ultimo premio imponibile pagato dall'assicurato.
<b>Estensione Mondo Intero incluso USA e CANADA</b>	Questa opzione consente di estendere la copertura prestata dalla polizza in oggetto anche per le richieste di risarcimento presentate in USA e CANADA. Allianz in seguito ad accurata analisi delle informazioni e dei dati forniti, valuterà in base alle caratteristiche del rischio i termini e le condizioni della copertura aggiuntiva.


 <b>Che cosa NON è assicurato?</b>	
<b>Rischi esclusi</b>	<p>Ad integrazione delle informazioni fornite nel DIP Danni, si richiama l'attenzione alla seguente, ulteriore esclusione:</p> <p>La polizza non risponde per perdite connesse ad una richiesta di risarcimento derivante da violazione di licenze in materie di brevetti e/o segreti commerciali.</p>

 <b>Ci sono limiti di copertura?</b>	
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.	

 <b>Che obblighi ho?</b>	
<b>Cosa fare in caso di sinistro?</b>	<p><b>Denuncia di Sinistro:</b> in caso di sinistro è necessario fornire comunicazione scritta all'assicuratore non appena possibile durante il periodo di assicurazione; o non oltre trenta giorni dalla scadenza del periodo di assicurazione o del periodo di ultrattività. Ma soltanto se la richiesta di risarcimento è stata notificata alla persona assicurata nei 30 giorni precedenti alla scadenza del periodo di assicurazione.</p> <p><b>Prescrizione:</b> Ai sensi dell'Art. 2952 c.c. i diritti derivanti dal contratto hanno un termine di prescrizione di 2 anni.</p>
<b>Dichiarazioni inesatte o reticenti</b>	Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto che fornisce le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione.
<b>Obblighi dell'Impresa</b>	Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.

 <b>Quando e come devo pagare?</b>	
<b>Premio</b>	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
<b>Rimborso</b>	Il premio verrà rimborsato al contraente, al netto delle imposte e per la quota relativa alla copertura assicurativa non goduta, in caso di: anticipata risoluzione della polizza per motivi diversi dal mancato pagamento del premio; recesso da parte dell'assicuratore, salvo il puntuale adempimento da parte del contraente di eventuali obblighi informativi.

 <b>Quando comincia la copertura?</b>	
<b>Durata</b>	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
<b>Sospensione</b>	Se il contraente non paga il premio o le rate di premio successivi, la copertura assicurativa rimarrà sospesa dalle ore 24,00 del 30° (trentesimo) giorno successivo a quello della scadenza di pagamento, e riprenderà efficacia dalle ore 24 del giorno del pagamento.

 <b>Come posso disdire la polizza?</b>	
<b>Ripensamento dopo la stipulazione</b>	Non è previsto alcun diritto di ripensamento (recesso) del contraente successivamente alla stipulazione del contratto.
<b>Risoluzione</b>	Al contratto si applica la disciplina legale in materia di risoluzione.



### A chi è rivolto questo prodotto?

Questo prodotto è rivolto alle associazioni professionali con fatturato superiore a €4mln che eseguono servizi professionali in ambito legale/giuridico.



### Quali costi devo sostenere?

I costi di intermediazione su questo prodotto rappresentano, in media, il 15% del premio al netto delle imposte.

### COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

<b>All'impresa assicuratrice</b>	<p>Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto (posta, o e-mail) a:</p> <p>Allianz Global Corporate &amp; Specialty SE - Pronto Allianz Servizio Clienti - Piazza Tre Torri,3 20145 Milano - Indirizzo e-mail: <a href="mailto:reclami@allianz.it">reclami@allianz.it</a> o tramite il link presente sul sito internet della Compagnia <a href="http://www.allianz.it/servizi/reclami">www.allianz.it/servizi/reclami</a>.</p> <p>L'impresa risponderà entro il termine di legge di 45 giorni dal ricevimento.</p>
<b>All'IVASS</b>	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ all'<b>IVASS</b>, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: <a href="mailto:ivass@pec.ivass.it">ivass@pec.ivass.it</a>. Info su: <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a>; ovvero</li> <li>▪ al <b>Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht – Bafin</b>, Autorità di vigilanza della Repubblica Federale di Germania, paese in cui AGCS ha la sua sede legale, Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn, Germania - tel: + 49 (0)228 4108-0, seguendo le istruzioni su: <a href="http://www.bafin.de">www.bafin.de</a> (Home/ Consumers/ Complaints &amp; Contacts)</li> </ul>

### PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori):

<b>Mediazione</b>	Può essere avviata presentando istanza ad un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <a href="http://www.giustizia.it">www.giustizia.it</a> . Il tentativo di mediazione deve essere obbligatoriamente esperito prima di ricorrere alla Autorità Giudiziaria.
<b>Negoziazione assistita</b>	Può essere avviata tramite richiesta del proprio avvocato all'impresa.
<b>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</b>	<p><b>Perizia contrattuale:</b> In caso di sinistro, le parti, qualora siano in disaccordo sulla quantificazione dell'ammontare del danno, possono concordare di risolvere la controversia incaricando a tale scopo uno o più periti, da nominarsi con apposito atto. Tale procedura non esclude la possibilità di ricorrere alla Autorità Giudiziaria.</p> <p>Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS direttamente al sistema estero competente, chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.</p>

**PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÉ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.**